

[11] Informativa in merito all'aggiornamento del Regolamento di gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati

Signori Soci,

il punto 11 all'ordine del giorno non prevede per l'Assemblea alcuna operazione di voto, trattandosi di un'informativa.

La disciplina delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali di una banca possa compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

Il Regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. in data 2 dicembre 2021. Lo stesso è stato trasmesso dalla Capogruppo in data 20 gennaio 2022 a mezzo dell'applicativo Portal Point. Il Regolamento è stato recepito dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale previo parere vincolante positivo rilasciato dagli Amministratori Indipendenti e dal Collegio Sindacale, quale giudizio in merito alla complessiva idoneità dei processi a conseguire gli obiettivi delle Disposizioni

Il Regolamento, adottato ai sensi della Circolare Banca d'Italia n. 285 (Parte Terza, Capitolo 11), ha lo scopo di disciplinare l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Capogruppo e dalle Società del Gruppo Bancario, nonché gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni di cui il Gruppo si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali e degli iter deliberativi stabiliti dalle Disposizioni.

Si procede ora a sintetizzare le principali novità introdotte nella nuova versione del Regolamento:

- per quanto concerne gli adeguamenti normativi:
 - sono stati aggiornati i riferimenti normativi alla Circolare 285/2013;
 - è stata introdotta la disciplina di cui all'art. 88 della Direttiva 2013/36, recepita nel nostro ordinamento nel mese di giugno scorso che ha portato all'istituzione del nuovo "Registro CRDV" con obbligo di adeguamento entro il 31/12/2021. Tale normativa prevede che "i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta";
- è stata dettagliata la definizione dei ruoli e delle responsabilità in tema di Soggetti Collegati in capo alle diverse strutture di Capogruppo, Banche Affiliate e altre Società del Gruppo Bancario;
- è stata inserita una panoramica dei diversi Registri Individuali e di Gruppo con la definizione dei relativi perimetri di riferimento;
- è stata introdotta una specifica definizione di controvalore riferita ai singoli ambiti di operatività verso soggetti collegati e sono state individuate delle soglie ad hoc per singola tipologia di operazione;

- è stata meglio chiarita la disciplina dei casi di esclusione ed esenzione, estendendo quest'ultima a tutte le casistiche di operazioni infragruppo;
- è stata introdotta la disciplina dei rinnovi e delle revisioni precisando che eventuali revisioni delle operazioni verso Soggetti Collegati (intendendosi qualsiasi variazione dei termini dell'operazione, comprese eventuali variazioni delle condizioni economiche applicate all'operazione o più in generale dei termini contrattuali), si qualificano come nuova operazione e quindi devono essere sottoposte all'iter previsto dal presente Regolamento in base alla tipologia ed all'importo dell'operazione., prevedendo eventuali casi di esclusione.
- è stata chiarita la disciplina delle operazioni cumulate;
- per quanto concerne l'iter deliberativo in capo alle Banche Affiliate:
 - è stato introdotto un flusso informativo diretto alla Capogruppo per le operazioni di minore rilevanza con parere negativo o condizionato a rilievi degli Amministratori Indipendenti;
 - è stata esplicitata la necessità dell'autorizzazione della Capogruppo nei casi di operazioni di maggiore rilevanza poste in essere dalle Banche Affiliate quando si configurano come fattispecie rilevanti anche ai sensi dell'art. 136 TUB;
- è stata aggiornata la disciplina delle operazioni in capo ad altri dipendenti e collaboratori in potenziale conflitto di interesse nell'ottica della semplificazione limitando il perimetro al PPR, come consentito dalla normativa vigente;
- sono stati previsti due paragrafi, uno relativo ai Limiti Prudenziali, l'altro relativo ai livelli di propensione al rischio, con particolare riferimento all'ambito del Risk Appetite Framework;

Per quanto concerne l'individuazione delle tipologie di operazioni, delle dimensioni e delle condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato o standard nelle operazioni a favore di Soggetti Collegati del Gruppo relative alla propria operatività, il nuovo Regolamento ha reso obbligatoria l'adozione da parte della Capogruppo e delle singole Società del Gruppo Bancario di apposita delibera quadro, con cadenza almeno annuale.

Considerato che la Circolare 263/2006 di Banca d'Italia, per le banche appartenenti a un gruppo bancario, prevede che il limite individuale sia fissato al 20% dei Fondi propri, si propone, nel rispetto di detto limite massimo e come consentito da Cassa Centrale Banca, di stabilire a livello interno, in ragione delle proprie peculiarità operative, dei limiti più contenuti, mantenendo i valori attualmente in essere, come di seguito rappresentati:

Aggregato	Limite interno proposto	Limite di vigilanza individuale per banche appartenenti ad un Gruppo
Attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di soggetti collegati (valori ponderati) / Fondi propri	10%	20% dei Fondi propri a livello individuale
Attività di rischio nei confronti della totalità dei soggetti collegati (valori nominali) / Fondi propri	20%	Non previsto

Inoltre, richiamando il punto 11.3.1.2 del Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati in cui si considerano di importo esiguo le operazioni il cui controvalore è inferiore al minore tra lo 0,80% dei fondi propri a livello individuale

e Euro 400.000,00, si conferma come limite di esenzione per la Cassa Rurale le operazioni inferiori ad euro 400.000,00.

Rispetto ai flussi informativi che devono essere resi all'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale prendono atto dell'assenza di operazioni sulle quali il Comitato degli Amministratori Indipendenti, ovvero gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi.

Cles 30 aprile 2022

Cassa Rurale Val di Non – il Presidente

* * *